

LA CONDIZIONE DEL GOVERNO

Riforma professione forense, si riparte dalle tariffe minime

Casellati: «Solo se è ben chiaro il ruolo di controllo e vigilanza del ministero della giustizia»

Il governo mette mano alla riforma forense. Per sciogliere il nodo dei minimi tariffari è sceso in campo infatti il ministero della giustizia, attraverso il sottosegretario **Maria Elisabetta Alberti Casellati**, che in questi giorni sta intensificando i rapporti con la II commissione del Senato e col suo presidente **Filippo Berselli** per far presente la posizione dell'Esecutivo sul riordino dell'avvocatura.

E cioè che le tariffe minime inderogabili possono rientrare nel testo a una sola condizione: che il ruolo di controllo e vigilanza del ministero della giustizia sull'ordine forense sia ben chiaro all'interno della riforma.

Questa l'unica via per ovviare ai dettami del decreto Bersani senza incorrere in infrazioni dell'Unione europea. Domani, intanto, il comitato ristretto inizierà il difficile esame degli oltre 270 emendamenti presentati al Senato.

Tra questi, tre sono stati presentati dall'Unione delle camere penali, che chiedono di inserire, all'art. 2 dopo il comma 2, che «l'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'applicazione delle norme contenute nel T.u. 26 marzo 2001

n.151, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del ministero della giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della presidenza del consiglio». Poi, all'art. 8 dopo il comma 4, per l'Ucpi va inserito che: «Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del Cnf». Le camere penali chiedono poi l'inserimento di un ulteriore articolo, di modifiche all'art. 29 delle «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio» (dlgs n. 271 del 1989). Il comma 1, in particolare, dovrebbe essere sostituito dal seguente: «Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari.

Il consiglio dell'Ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono

indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco e all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari». Il comma 1-bis deve prevedere invece che «Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio». Al comma 2: «È istituito presso l'Ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori di ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria». Infine, all'art. 29, è aggiunto il comma 7-bis: «Il difensore di ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti».

—©Riproduzione riservata

